

N. 3139/14 R.G.

Sent. N.

Rg 3139/14
18402/16
Rp 5753/16

"UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO"

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE V

Il Giudice di pace Dott. M. [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3139/14 del Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2014, e vertente

TRA

[REDACTED] FRANCESCO, elett.te dom.to in Roma – Via di San Tommaso d'Aquino n. 90 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cesareo che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE



E

ALLEANZA TORO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino – Via Mazzini n. 53

CONVENUTA - CONTUMACE

OGGETTO DELLA CAUSA: risarcimento danni

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita, perciò, di essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni.

In relazione all'*an debeat*, dall'esame della documentazione in atti risultano provati sia il furto in data 7/5/13 del motoveicolo Yamaha Motor

C.LTD. SJ06 (T-MAX) tg. DG73824 di proprietà dell'attore, che la copertura della polizza assicurativa n. H12 [REDACTED], stipulata in data 13/4/12 con la Compagnia assicuratrice convenuta.

Per di più, si evince che quest'ultima, rimasta contumace, non solo non ha replicato alle asserzioni dell'attore, ma gli ha anche già corrisposto in sede stragiudiziale, tramite la Lloyd Italico, in data 5/7/13 l'importo di € 2.989,00, a titolo di risarcimento per il predetto furto, che veniva accettato in acconto di maggior somma.

In relazione, poi, al *quantum debeatur*, si ritiene che il motoveicolo, immatricolato nel 2008, possa avere alla data del furto una valutazione equitativa di € 6.000,00, pari circa alla quotazione di mercato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre condannare la l'Alleanza Toro S.p.a. al pagamento, a favore dell'attore, dell'ulteriore importo di € 2.111,00, tenuto conto dell'importo già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice e dello scoperto sulla garanzia, pari al 15% del valore assicurato, così come previsto nella predetta polizza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in relazione alla natura e valore della controversia, al numero e all'importanza delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, così provvede:

- tenuto conto del furto del motoveicolo dell'attore, della vigenza tra le parti della polizza assicurativa in narrativa, e della somma già corrisposta dalla Compagnia assicuratrice convenuta, condanna quest'ultima a versare a

favore dell'attore, dell'ulteriore importo di € 2.111,00, oltre agli interessi legali, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;


- condanna la medesima Compagnia convenuta a rimborsare all'attore le spese di giudizio che liquida, a favore di quest'ultimo, in € 997,00, di cui € 127,00 per spese esenti, oltre alle spese generali, IVA e C.P.A.

Così deciso in Roma; sentenza redatta in data 31/3/16.

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Michele 

TRIBUNALE IN CANCELLERIA



Roma, li

25/3/16

IL CANCELLIERE

Alessandra 